



COMUNE DI SPILAMBERTO

*P.zza Caduti della Libertà, n. 3 – 41057 Spilamberto
Provincia di Modena*

§§§§§§§§§§§§§§

REGOLAMENTO

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”**

§§§§§§§§§§§§§§

- Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 27.02.2006

INDICE

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 2 TIPOLOGIA DEL MERCATO

ART. 3 LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

ART. 4 GIORNATA E ORARI DI SVOLGIMENTO

ART. 5 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

ART. 6 SUBINGRESSO

ART. 7 RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

ART. 8 MIGLIORIA

ART. 9 SCAMBIO DI POSTEGGI

ART. 10 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

ACCORPAMENTO DI POSTEGGI

ART. 11 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

ART. 12 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CESSAZIONE - CONCESSIONE DI
POSTEGGIO

ART. 13 PIANTA ORGANICA DEL MERCATO E GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO

ART. 14 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI -
GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

ART. 15 ASSENZE

ART. 16 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 17 CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 18 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

ART. 19 MODALITA' UTILIZZO POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

ART. 20 NORME IGIENICO SANITARIE

ART. 21 SANZIONI

ART. 22 RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO

TITOLO II: DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 23 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 24 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 25 VENDITA A DOMICILIO

ART. 26 ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

ART. 27 APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento del mercato settimanale e del commercio itinerante nell'ambito del territorio comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia di mercato settimanale e integra, per il commercio itinerante, quanto stabilito nel regolamento comunale di polizia urbana.
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/1998, dalla L.R. 12/1999, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che l'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi
 - a) nel mercato settimanale su posteggi dati in concessione per dieci anni
 - b) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione comunale

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DEL MERCATO SETTIMANALE

ART. 2

TIPOLOGIA DEL MERCATO

- 1) Il mercato settimanale, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/1999 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti, alimentari e non alimentari, ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (*art. 30 co.5 D.Lgs. 114/98 combinato con artt. 176 RD 6/5/1940 TULPS e 86 – 89 TULPS*)

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

- 1) Il mercato si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata al presente regolamento nella quale sono evidenziati:
 - a) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli
 - b) il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione
- 2) Nell'elenco allegato al presente regolamento è indicato il settore merceologico individuato per ogni posteggio.
- 3) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e dei consumatori, l'area mercatale, tutta o in parte, può **essere** temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 4

GIORNATA E ORARI DI SVOLGIMENTO

- 1) Il mercato si svolge settimanalmente nella giornata di MERCOLEDI' salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del commercio su aree pubbliche e dei consumatori, (di seguito denominate "Associazioni"), con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può disporre l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.
- 2) Non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 25 dicembre.
- 3) Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 50, comma 7, D.Lvo 267/2000) sulla base degli indirizzi dettati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999.
- 4) Qualora intervengano motivi di pubblico interesse e in occasione di particolari circostanze, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato dandone tempestiva comunicazione alle Associazioni e ai rappresentanti degli operatori del mercato di cui all'art. 22 del presente regolamento;
- 5) Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. Lo svolgimento dei mercati straordinari è disciplinato con atto del Dirigente del settore competente. In tale atto sono indicate, tra l'altro:
 - le modalità e i termini per la partecipazione
 - la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.Per quanto non previsto nel citato atto dirigenziale, per i mercati straordinari si applicheranno le norme del presente regolamento
- 6) Le suddette edizioni straordinarie possono:
 - costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose;
 - essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative anche di valorizzazione del mercato stesso.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna (punto 1 lett. b e c Del. Reg. 1368/1999).
- 2) Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. In caso di discordanza tra i dati pubblicati sul B.U.R.E.R. e quelli esposti all' Albo Pretorio del Comune, faranno fede questi ultimi (punto 1 lett. c Del. Reg. 1368/1999)
- 3) Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano (punto 2 lett. b Del. Reg. 1368/1999)

- 4) Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità (punto 2 lett. c Del. Reg. 1368/1999):
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione
 - In caso di parità di numero di presenze, maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 dell'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.
- 5) L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (punto 2 lett. c Del. Reg. 1368/1999)
- 6) Prima di trasmettere alla Regione l'elenco dei posteggi liberi da assegnare per la pubblicazione sul BURER, si procede ad un'eventuale "miglioria" secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8.
- 7) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza
- 8) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi (L.R. 12/99, art. 2, co. 2)
- 9) La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale o con un ramo di essa
- 10) Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche (occupazioni alla spunta) sono assoggettate al pagamento degli oneri e delle tasse previsti dalla normativa vigente, dagli appositi regolamenti comunali o da specifiche convenzioni
- 11) La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi, l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi, nonché il subingresso comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati
- 12) La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

ART. 6

SUBINGRESSO

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte, effettuato su richiesta del subentrante, nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/1999 comporta:
 - Il rilascio a suo nome dell'autorizzazione e della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
 - il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7 lett. c Del. Reg. 1368/1999);
 - la possibilità per il subentrante in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, (fatto salvo quanto specificato al successivo punto 2) di iniziare l'attività dopo avere presentato domanda o dichiarazione di subingresso ai fini del rilascio a suo nome dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
- 2) In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.L.gs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
- 3) Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome

entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/1999) e/o cedere l'azienda a terzi.

- 4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
- 5) Non è ammesso comunque operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda o dichiarazione di subingresso presentata al Comune.
- 6) Il subingresso è ammesso solo nel rispetto del settore merceologico (alimentare – extralimentare) del cedente.
- 7) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (di cui all'art. 5 co. 2 lett. c L.R. 12/1999) maturate dal cedente.
- 8) In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
- 9) Con il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio al subentrante, vengono restituiti i titoli del precedente titolare.

ART. 7

RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

- 1) In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamenti definitivi, parziali o totali, dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni, definisce la nuova area mercatale, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità per la riassegnazione degli stessi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Il Dirigente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ad al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli originari. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato di cui al successivo art. 13.
- 2) Si procederà alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori già concessionari, sempre sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 13, in caso di:
 - trasferimento del mercato in altra sede;
 - trasferimento parziale del mercato, spostamento e ridimensionamento in via definitiva di una parte di posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 50% dei posteggi complessivi del mercato.
- 3) Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di spostamento e/o ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 2, la riassegnazione degli stessi è limitata agli operatori titolari, direttamente interessati dal trasferimento o dallo spostamento e/o ridimensionamento dei posteggi medesimi.
- 4) Per motivi di forza maggiore, per motivi di pubblico interesse e per manifestazioni o iniziative locali, l'area del mercato, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative, possibilmente limitrofe all'area mercatale originaria e continuative, individuate dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni. Il Dirigente, provvede alla dislocazione dei posteggi e alla loro assegnazione temporanea ai titolari interessati allo spostamento. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita. In caso di manifestazioni ricorrenti, la graduatoria e i posteggi alternativi prescelti resteranno validi anche per le successive edizioni delle manifestazioni medesime.
- 5) Quando si verificano intemperie (neve – forte pioggia) o eventi particolari che provochino l'assenza di oltre il 50% dei concessionari, gli agenti di Polizia Municipale possono procedere allo spostamento degli operatori presenti, in accordo con gli stessi e per quella sola giornata di mercato, negli altri posteggi rimasti vacanti, per garantire una continuità nel percorso del mercato che verrebbe a mancare per le numerose assenze.

ART. 8

MIGLIORIA

- 1) Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all' art. 5 co. 1 del presente Regolamento, rende noto l'elenco dei posteggi liberi, con indicazione della merceologia, agli operatori già concessionari nel mercato. Per questi posteggi, gli operatori già concessionari possono avanzare domanda di miglitoria in bollo nel mese di maggio e nel mese di novembre.
- 2) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
- 3) Le miglitorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 13, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
- 4) Nel caso di più domande si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato richiesta di miglitoria in tempo utile e, in tale sede, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 13.
- 5) I soggetti convocati all'assemblea di cui al precedente comma 4 impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
- 6) I posteggi che nel corso dell'assemblea si rendono liberi in virtù delle miglitorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori che abbiano presentato la domanda di cui al comma 1 e che siano presenti in assemblea. I concessionari di posteggio saranno informati preventivamente di tale opportunità. L'assegnazione avviene secondo il normale ordine di graduatoria.
- 7) Agli spostamenti per miglitoria non possono partecipare i produttori agricoli, i quali potranno effettuare tali spostamenti esclusivamente per i posteggi loro riservati.
- 8) La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 9

SCAMBIO DI POSTEGGI

- 1) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 lett.h della Del. Reg. 1368/1999.
- 2) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta, in bollo, degli operatori interessati.
- 3) L'accoglimento della domanda di scambio consensuale dei posteggi implica:
 - il mero adeguamento delle concessioni e autorizzazioni di tipo a), sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi
 - conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione e dell'autorizzazione, che restano immutate nella loro validità, in capo ai soggetti originari
 - il mantenimento della stessa posizione (precedente allo scambio) nella graduatoria di anzianità del mercato

ART. 10

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO **ACCORPAMENTO DI POSTEGGI**

- 1) Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, nei limiti dell'area mercatale già individuata, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati. In tal caso si procede alla modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale e all'aggiornamento dei titoli

- 2) L'ampliamento dei posteggi può avvenire, sempre nei limiti di superficie di cui al punto 1, attraverso l'accorpamento di posteggi a seguito di acquisto di azienda o ramo d'azienda da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo quanto stabilito dal punto 2 lett. i della Del. Reg. 1368/1999. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta la restituzione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
- 3) L'operatore che, al momento dell'approvazione del presente regolamento, è già titolare di due posteggi contigui può chiederne l'ampliamento per accorpamento. Con l'accoglimento della richiesta vengono rilasciate all'operatore l'autorizzazione e la concessione di un posteggio che avrà una metratura pari alla somma delle superfici dei due posteggi oggetto dell'accorpamento, ma comunque mai superiore a 80 metri quadrati. L'operatore restituirà i precedenti titoli e manterrà nella graduatoria di anzianità del mercato la posizione dettata dalla maggiore anzianità
- 4) Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di ampliamento, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

ART. 11

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

- 1) Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area mercatale e, conseguentemente, vengono istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 5 e 8 del presente regolamento.
- 2) Il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
- 3) Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti al settore merceologico indicato nell'autorizzazione e nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 12

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) La concessione di posteggio cessa prima della scadenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune
 - c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giorni per anno solare fatti salvi i periodi di assenza giustificati previsti all'art. 15, del presente regolamento
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa
 - e) revoca in caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o ad aziende terze che non ne abbiano titolo
- 2) In caso di rinuncia o revoca della concessione di posteggio, se l'esercente ne ha interesse, si annota l'avvenuta rinuncia o revoca della concessione di posteggio sul titolo autorizzativo e lo stesso rimane valido per l'esercizio del commercio itinerante e per la partecipazione a fiere.
- 3) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato

- c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 1.

ART. 13

PIANTA ORGANICA DEL MERCATO E GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

- 1) Presso l'Ufficio Interventi Economici del Comune sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi
 - L'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica), con l'indicazione, per ogni posteggio, del settore merceologico e dell'eventuale merceologia esclusiva
 - La graduatoria dei titolari di posteggio formulata applicando i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore anzianità dell'attività maturata nel mercato dalla data originaria di assegnazione di posteggio, tenendo conto anche del/i dante/i causa
 - b) A parità di anzianità di cui alla lettera a) la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio
 - c) In caso di parità di anzianità di cui alla lett. b) si stabilisce, come criterio di priorità, la data di iscrizione al Registro delle Imprese del titolare dell'autorizzazione
- 2) Le anzianità del precedente punto 1 potranno essere documentate dall'operatore da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
- 3) Il Comune, in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio".
- 4) Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 14

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI – GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

- 1) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/1998, muniti del titolo in originale, che abbiano firmato l'apposito registro delle presenze dei non assegnatari di posteggio (spuntisti), aggiornato settimanalmente.
- 2) Tali posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato nell'apposita graduatoria degli spuntisti di cui al successivo punto 3, possibilmente nel rispetto del settore merceologico del concessionario assente, compatibilmente con le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
- 3) La graduatoria degli spuntisti è determinata sulla base del numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 co. 1 del D.Lgs. 114/1998).
- 4) In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa, eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
- 5) In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti. Nel caso invece di mercati a recupero di mercati non svolti, si conteggiano le firme di presenza degli spuntisti.
- 6) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- 7) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

- 8) La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate e la cancellazione dell'operatore dalla graduatoria. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.
- 9) Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- 10) L'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può firmare l'apposito registro una sola volta ed ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.
- 11) Il concessionario di due posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
- 12) Il concessionario di un solo posteggio nel mercato, titolare di altra o altre autorizzazioni, può partecipare alla spunta solo se occupa il posteggio di cui è titolare; può firmare una sola volta il registro della spunta ed ottenere una sola assegnazione di posteggio.
- 13) La vendita può essere effettuata dal titolare dell'autorizzazione oppure da un collaboratore della ditta con regolare titolo, nonché da un socio nel caso in cui l'autorizzazione sia intestata ad una società.

ART. 15

ASSENZE

- 1) I concessionari di posteggio e gli spuntisti non presenti all'orario stabilito dall'ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
- 2) L'assenza dei concessionari di posteggio non sarà conteggiata qualora:
 - a) E' determinata da malattia, gravidanza, servizio civile , chiamata a svolgere incarichi elettivi, purché sia presentata idonea giustificazione entro i 30 giorni successivi
 - b) E' determinata da cause di forza maggiore adeguatamente documentate entro i 30 giorni successivi (esempi: assenza determinata dalla partecipazione ad assemblee sindacali della categoria di appartenenza, assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto)
 - c) Si verificano intemperie o eventi particolari che provochino l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio
 - d) Nei mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate
 - e) Nei mercati cadenti in un giorno festivo (*festività nazionali e locali*)
- 2) Le assenze di cui alle lett. a) e b) di cui al precedente punto 3 sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
- 3) Non si conteggia come assenza il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione.
- 4) Le assenze che superino il limite annuale di 18 giorni all'anno, se non giustificate, comportano la decadenza della concessione di posteggio, come stabilito al precedente art. 12.

ART. 16

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli può avere la seguente connotazione:
 - Carattere annuale se riferita all'intero anno solare
 - Carattere stagionale se riferita ad uno o più periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi

- 2) L'assegnazione del posteggio comporta il rilascio di una concessione decennale
- 3) Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
- 4) Qualora vi siano posteggi disponibili, il Dirigente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 5) I soggetti di cui alla D.Lgs. 228/2001 possono presentare domanda di concessione di posteggio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, allegando la comunicazione di cui all'art. 4 co. 4 del D.Lgs. 228/2001, dalla quale risultino l'ubicazione del fondo e i beni prodotti sul fondo.
- 6) L'assegnazione del posteggio con rilascio della concessione decennale (sia permanente che stagionale) avviene sulla base della graduatoria delle presenze sul mercato e, in caso di parità di numero di presenze, in base all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, con la quale l'interessato deve dichiarare la data di inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del registro Imprese della Camera di Commercio.
- 7) I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, esclusivamente ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della graduatoria formulata secondo i medesimi criteri indicati al precedente punto 5.
- 8) Il numero di presenze effettuate da ciascun produttore agricolo è rilevato sul mercato dagli agenti di Polizia Municipale
- 9) I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono superare il 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 co. 8 L.R.12/99). I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali, che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
- 10) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e l'applicazione delle sanzioni amministrative, possono vendere solo i prodotti indicati nella comunicazione di cui al precedente punto 5.
- 11) La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare di posteggio:
 - perda la qualifica di produttore agricolo
 - non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo quanto previsto al precedente art. 15.In caso di concessioni stagionali le assenze, ai fini della revoca, sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
- 13) Il produttore agricolo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare la comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.
- 14) Per tutto quanto non previsto in questo articolo, si applicano ai produttori agricoli le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, per quanto compatibili.

ART. 17

CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 1000 rispetto all'area del mercato al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni.

ART. 18

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non eccedere rispetto tali limiti per non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o le altre attrezzature in uso agli operatori per il carico/scarico possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
- 3) Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) In ogni caso l'attrezzatura non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

ART. 19

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

- 1) Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 21, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) L'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti del settore merceologico indicati nell'autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari.
- 3) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 4) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2.
- 5) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 6) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
- 7) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 8) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 9) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste devono essere pubblicizzate con visibile cartello.
- 10) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori e nei luoghi prescritti.
- 11) Per la vendita è possibile utilizzare un solo fronte espositivo ed, eventualmente, le parti laterali se retratte di almeno 50 cm., ad esclusione pertanto del lato posteriore.
- 12) E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
- 13) Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 14) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
- 15) L'operatore ha l'obbligo di pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico nel rispetto del regolamento comunale in materia, con le modalità e nei tempi comunicati dall' ufficio tributi.

ART. 20

NORME IGIENICO SANITARIE

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

ART. 21

SANZIONI

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da € 2.582,28 a € 15.493,68 con la confisca dell'attrezzatura e della merce (ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 114/1998):
 - chi esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione
 - chi esercita l'attività di commercio fuori dal territorio e dal posteggio indicati nell'autorizzazione
 - b) da € 516,46 a € 3.098,74 (ai sensi dell'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 114/1998):
 - chi non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
 - chi vende prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati chi esercita il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 1000
 - chi cede a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio
 - chi vende tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa
 - c) da € 77,47 a € 464,81:
 - chi non agevola il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento
 - chi non agevola il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito
 - chi non esibisce l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza
 - chi lascia il posteggio incustodito salvo cause di forza maggiore
 - chi lascia sporgere le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità oltre lo spazio assegnato creando danno agli operatori confinanti e /o collochi tali protezioni ad un'altezza inferiore ai 2 metri
 - chi utilizza apparecchi per la diffusione di suoni arrecando disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe
 - chi non lascia pulito il posteggio occupato e non deposita i rifiuti come prescritto
 - chi non fornisce le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo
 - d) confisca della merce e delle attrezzature, ai sensi dell'art. 56 L.R. 6/2004, per:
 - chi esercita il commercio su area privata scoperta, aperta al pubblico, senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa
 - chi viola in modo grave e persistente le limitazioni e i divieti all'esercizio del commercio indicati nel presente atto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e di ordine pubblico
 - e) da € 25,82 a € 154,94 chi incorre in ogni altra violazione del presente regolamento.
- 2) Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni (D.Lgs.507/99).
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato periodo di utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (per recidiva si intende stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Dirigente competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di 2 giornate consecutive di mercato, da computare a tutti gli effetti come assenze.
- 5) Nel caso di occupazione del posteggio in ritardo, di esposizione della merce in ritardo, rispetto agli orari fissati in apposita ordinanza sindacale l'operatore, oltrechè essere assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al presente articolo, comma 1, lett. e), è tenuto a rimuovere la merce ed ogni altra attrezzatura di vendita e ad abbandonare immediatamente il posteggio occupato irregolarmente.

ART. 22

RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO

- 1) I titolari di posteggio nominano tre rappresentanti, di cui due scelti tra gli operatori del settore non alimentare e uno tra gli operatori del settore alimentare.
- 2) I tre operatori con compiti di rappresentanza e le Associazioni di categoria formulano proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato e collaborano con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 23

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

L'attività di vendita in forma itinerante può essere svolta, in deroga al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 12/1999, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dall'Amministrazione Comunale, sostando sulla stessa area per non più di un'ora e con spostamenti da un'area all'altra di almeno 150 metri, con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi e comunque, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente in materia e del Codice della Strada;

ART. 24

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) Possono svolgere attività di commercio in forma itinerante, nelle aree non interdette dall'Amministrazione Comunale:
 - gli operatori in possesso dell'autorizzazione per il commercio su posteggio, (lett. a) art. 28 D.Lgs. 114/1998, rilasciata da qualsiasi Comune della Regione dell'Emilia Romagna
 - gli operatori in possesso dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante, (lett. b) art. 28 D.Lgs. 114/1998, rilasciata in qualunque Regione Italiana dal Comune in cui l'operatore ha la residenza o la sede legale
 - gli imprenditori agricoli che abbiano presentato comunicazione ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. 228/2001 al Comune sede della loro attività agricola
- 2) Il Dirigente competente rilascia le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lett. b del D.Lgs. 114/1998) ai residenti o agli aventi sede legale a Spilamberto che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 114/1998.
- 3) In caso di subingresso in un'autorizzazione al commercio itinerante per un solo settore merceologico, il subentrante, purché in possesso dei requisiti richiesti, può richiedere l'aggiunta dell'altro settore merceologico contestualmente alla domanda o dichiarazione di subingresso.

ART. 25

VENDITA A DOMICILIO

- 1) L'autorizzazione al commercio in forma itinerante abilita all'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, cura, di intrattenimento e svago, (art. 28 co. 4 del D.Lgs. 114/1998) su tutto il territorio comunale

ART. 26

ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE

- 1) Le eventuali zone del territorio comunale in cui è interdetta l'attività di commercio itinerante sono stabilite con apposita ordinanza del Sindaco.
- 2) Durante lo svolgimento di mercati è comunque vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 1000 rispetto all'area mercatale al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni.

ART. 27

APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI

Ai fini della disciplina del commercio di cui al presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per il mercato e di cui al precedente titolo II, e le disposizioni in materia contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Per gli orari si osservano le disposizioni stabilite con ordinanza del Sindaco per gli esercizi di vendita al dettaglio.

ELENCO DEI POSTEGGI CON INDICAZIONE DEL RELATIVO SETTORE MERCEOLOGICO

POSTEGGIO	MERCEOLOGIA
1	NON ALIMENTARI
2	NON ALIMENTARI
3	NON ALIMENTARI
4	ALIMENTARI
5	ALIMENTARI
6	NON ALIMENTARI
7	ALIMENTARI
8	NON ALIMENTARI
9	NON ALIMENTARI
10	NON ALIMENTARI
11	NON ALIMENTARI
12	NON ALIMENTARI
13	NON ALIMENTARI
14	NON ALIMENTARI

15	NON ALIMENTARI
16	NON ALIMENTARI
17	NON ALIMENTARI
18	NON ALIMENTARI
19	NON ALIMENTARI
20	ALIMENTARI
21	NON ALIMENTARI
22	ALIMENTARI
23	ALIMENTARI
24	NON ALIMENTARI
25	ALIMENTARI
26	NON ALIMENTARI
27	NON ALIMENTARI
28	NON ALIMENTARI
29	NON ALIMENTARI
30	NON ALIMENTARI
31	NON ALIMENTARI
32	NON ALIMENTARI
33	NON ALIMENTARI
34	NON ALIMENTARI
35	NON ALIMENTARI
36	NON ALIMENTARI
37	NON ALIMENTARI
38	NON ALIMENTARI
39	NON ALIMENTARI
40	NON ALIMENTARI
41	NON ALIMENTARI
42	ALIMENTARI

43	ALIMENTARI
44	NON ALIMENTARI
45	NON ALIMENTARI
46	NON ALIMENTARI
47	NON ALIMENTARI
48	NON ALIMENTARI
49	NON ALIMENTARI
50	NON ALIMENTARI
51	NON ALIMENTARI
52	ALIMENTARI
53	NON ALIMENTARI
54	NON ALIMENTARI
55	NON ALIMENTARI
56	NON ALIMENTARI
57	NON ALIMENTARI
58	NON ALIMENTARI
59	NON ALIMENTARI
60	ALIMENTARI
61	NON ALIMENTARI
62	NON ALIMENTARI
63	NON ALIMENTARI
64	ALIMENTARI
65	NON ALIMENTARI
1/A	NON ALIMENTARI
2/B	NON ALIMENTARI
3/C	NON ALIMENTARI
4/D	NON ALIMENTARI

A	PRODUTTORI AGRICOLI
B	PRODUTTORI AGRICOLI